

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Il consiglio della FSA emana il seguente regolamento.

A. Titolo di mediatore FSA/mediatrice FSA

1. La Federazione Svizzera degli Avvocati attribuisce ai suoi membri, che hanno assolto una formazione nella mediazione secondo le condizioni elencate in appresso e nella misura in cui sono adempiuti tutti gli altri presupposti, l'autorizzazione a portare il titolo di mediatore FSA / mediatrice FSA.

B. Formazione

2. La formazione richiesta secondo la cifra 1 si compone della formazione di base (cifra 3) e della formazione di mediazione FSA (cifra 4).
- 3.1. La formazione di mediazione di base deve essere assolta nell'ambito di una formazione riconosciuta dalla FSA oppure, se la FSA la offre, di quest'ultima. La FSA decide liberamente se offrire una propria formazione.
- 3.2. La formazione di base deve comprendere almeno 120 ore. I contenuti richiesti come pure le altre esigenze poste a questa formazione di base sono regolati nelle prescrizioni emanate dalla Commissione per la Mediazione della FSA.
- 3.3. La FSA pubblica una lista delle formazioni di base riconosciute. Le pubblicazioni di corsi delle formazioni riconosciute devono portare la menzione "Formazione di mediazione riconosciuta dalla Federazione Svizzera degli avvocati". Il riconoscimento di una formazione di base può avvenire su richiesta di un formatore sulla scorta della prova dell'adempimento di tutti i presupposti secondo le prescrizioni relative al presente regolamento. Il riconoscimento da parte della FSA può essere limitato nel tempo, può essere accompagnato da oneri e può essere revocato in ogni momento. La FSA può in qualsiasi momento verificare la conformità di una formazione riconosciuta con il regolamento e le prescrizioni.
- 3.4. Su richiesta di un membro la FSA può riconoscere come sufficiente anche una formazione di base o più corsi parziali che non sono stati svolti tramite la FSA o da questa riconosciuti (equipollenza). Un riconoscimento in tal senso può avvenire soltanto nella misura in cui tutti i requisiti posti dalla FSA alla formazione secondo le

prescrizioni sono soddisfatti e dettagliatamente comprovati da una conferma scritta del o dei formatori.

- 4.1. La formazione di mediazione FSA deve essere assolta presso la FSA o un formatore da essa designato. Questa formazione è di regola offerta, nella misura in cui vi sia una richiesta sufficiente, almeno una volta all' anno.
- 4.2. Se tutti i presupposti previsti alla cifra 5 cpv. 1 lettere a) e b) sono soddisfatti la FSA autorizza, su richiesta, l'assolvimento della formazione di mediazione FSA per uno dei prossimi termini disponibili. Questa formazione può essere di regola svolta soltanto dopo avere seguito la formazione di base.
- 4.3. La durata di questa formazione è di almeno 8 ore. Il contenuto di questa formazione è costituita da temi specifici dell'avvocatura in rapporto alla mediazione.
- 4.4. La FSA può, nell'ambito di una formazione di mediazione FSA, sottoporre i partecipanti ad un esame e/o ad un colloquio tematico. Nel caso di esito negativo dell'esame o del colloquio la FSA può rifiutare l'autorizzazione a portare il titolo.

C. Diritto di portare il titolo di mediatore FSA / mediatrice FSA

- 5.1. Il diritto di portare il titolo di mediatore FSA / mediatrice FSA è concesso dalla FSA su richiesta di un membro, qualora siano cumulativamente soddisfatti i seguenti presupposti:
 - a. appartenenza alla FSA quale membro;
 - b. assolvimento della formazione di base secondo la cifra 3 (conferma scritta);
 - c. assolvimento della formazione di mediazione FSA secondo la cifra 4 (conferma scritta);
 - d. superamento dell'esame e/o del colloquio tematico secondo la cifra 4 cpv. 4 (nella misura in cui ciò sia richiesto dalla FSA);
 - e. riconoscimento delle direttive FSA per la mediazione;
 - f. impegno alla formazione continua secondo la cifra 6;
 - g. assenza di una revoca provvisoria o duratura del titolo di mediatore FSA / mediatrice FSA.
- 5.2. L'assolvimento della formazione di base (cifra 3) dovrebbe di regola, al momento della presentazione della richiesta, non risalire a più di 12 mesi prima. Qualora venga comprovato l'assolvimento di una formazione continua, analogamente a quanto stabilito alla cifra 6.1., esso può anche risalire ad un tempo precedente. Persone già state titolari del titolo possono, in caso di nuova presentazione della

richiesta, essere esonerati, qualora ne facciano richiesta, dall'assolvimento della formazione di base e della formazione di mediazione FSA se dimostrano di avere seguito una regolare formazione continua analogamente a quanto previsto alla cifra 6.1.

- 5.3. La FSA può revocare in ogni tempo il diritto a portare il titolo mediatore FSA / mediatrice FSA, se i presupposti per l'ottenimento del titolo non sono, o non sono più, soddisfatti, se la formazione continua richiesta secondo la cifra 6 non è comprovata o se le direttive, il regolamento o le prescrizioni non vengono rispettate. Invece di decidere la revoca, il consiglio della FSA può anche decidere una sospensione temporanea del diritto a portare il titolo.
- 5.4. Il diritto a portare il titolo decade con la decadenza della qualità di membro FSA. Se la qualità di membro FSA è riacquistata, allora i precedenti titolari del titolo possono riottenere il diritto a portare il titolo mediatore FSA / mediatrice FSA qualora ne facciano richiesta e dimostrino di avere seguito una sufficiente formazione continua secondo la lettera D del regolamento.
- 5.5. La FSA pubblica una lista di tutti i titolari del titolo.

D. Formazione continua

- 6.1. Tutti i mediatori e le mediatrici FSA sono tenuti, sull'arco di un triennio, ad assolvere corsi di formazione ulteriore di, complessivamente, 16 ore. I corsi sono organizzati e svolti dalla FSA oppure sono considerati sufficienti quando sono organizzati da formatori che soddisfano i presupposti della FSA secondo le prescrizioni relative a questo regolamento. Alla partecipazione ai corsi sono equiparati la pubblicazione di un articolo in materia di mediazione, la partecipazione ad una supervisione, intervizione ed a gruppi di scambio di esperienza, come pure la collaborazione, fino ad un massimo del 50% ovvero al massimo 8 ore, quale membro della commissione di mediazione FSA e come formatore o relatore.
- 6.2. Tutti i mediatori e le mediatrici FSA trasmettono alla FSA ogni 3 anni entro il termine fissato dalla FSA, con lo specifico formulario a ciò destinato, un elenco delle formazioni seguite nel periodo considerato. Nel caso di seminari non organizzati dalla FSA e per le altre attività di formazione ulteriore sono da presentare su richiesta della FSA prove adeguate.
- 6.3. La commissione di mediazione FSA può disporre controlli più frequenti ed emanare direttive per il controllo e il rendiconto.

E. Organizzazione, tasse, disposizioni ulteriori e rimedi di diritto

7. I diritti ed i doveri della FSA stabiliti nel presente regolamento sono assunti dal consiglio della FSA. Il consiglio è autorizzato a delegare questi diritti e doveri in tutto o in parte alla Commissione per la mediazione della FSA; quest'ultima è autorizzata ad emanare prescrizioni.
8. Ogni richiesta o istanza è da trasmettere al segretariato FSA. Tutte le richieste secondo il presente regolamento devono essere formulate per scritto ed utilizzando i formulari di richiesta della FSA.
9. Le tasse per i corsi di formazione organizzati dalla FSA, per i riconoscimenti, per la concessione e per il mantenimento dell'autorizzazione a portare il titolo come pure per le procedure previste dal presente regolamento sono stabilite dalla FSA.
10. Tutti i mediatori e le mediatrici FSA, come pure tutti i membri della FSA che sono attivi quali mediatori o mediatrici, sottostanno alle direttive FSA per la mediazione del 1. luglio 2005. Nella misura in cui ciò sia previsto da commissioni di disciplina cantonali o altre istanze, istanze o ricorsi in relazione con le predette direttive possono essere trasmesse alla FSA per evasione e decisione. La FSA regola la procedura.
11. Riservate regole di procedura che fossero diverse, le decisioni della commissione FSA per la mediazione possono essere impugnate, entro 30 giorni dalla notifica, presso il consiglio della FSA in forma scritta e con indicazione della fattispecie e della motivazione. La contestazione ha effetto sospensivo. Queste istanze sono da inoltrare al segretariato FSA. Le decisioni del consiglio della FSA possono essere impugnate con i rimedi di diritto previsti dagli statuti e/o dalla legge.

F. Disposizioni finali e transitorie

12. Membri FSA ai quali è stata validamente concessa, sulla base del regolamento mediatore / mediatrice FSA del 1. gennaio 2002, l'autorizzazione a portare il titolo mediatore FSA / mediatrice FSA, sottostanno a partire dal 1. luglio 2007 al nuovo regolamento. Essi hanno in particolare da assolvere i corsi di formazione continua secondo le cifre D 6 e seguenti.
13. I membri FSA che al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento hanno già iniziato una formazione di base riconosciuta dalla FSA o la inizieranno al più tardi entro il 31 dicembre 2007, sottostanno fino al 31 dicembre 2008 ancora al

regolamento del 1. gennaio 2002, nella misura in cui portino a termine la loro formazione entro al più tardi il 31 dicembre 2008.

14. Formazioni di base riconosciute dalla FSA di meno di 120 ore, che sono state riconosciute sulla base del regolamento del 1. gennaio 2002, perdono tale riconoscimento con l'entrata in vigore di questo regolamento. Nella misura in cui questi corsi di formazione hanno però già avuto inizio al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento o inizieranno al più tardi entro il 31 dicembre 2007 e saranno conclusi entro il 31.12.2008, la revoca del riconoscimento avverrà soltanto con effetto al 31.12.2008.
15. Il regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA entra in vigore il 1. luglio 2007.

Berna, 1. luglio 2007